confetra



Roma, 15 luglio 1999

CIRCOLARE N. 109/1999

OGGETTO: LAVORO - APPRENDISTATO - NUOVE DISPOSIZIONI - D.L. 1.7.1999, N.214, SU G.U. N.153 DEL 2.7.1999 - D.M. 20.5.1999, SU G.U. N.138 DEL 15.6.1999.

Il Governo e' nuovamente intervenuto sulla materia dell'apprendistato per assicurare alle aziende il mantenimento dei benefici contributivi anche in assenza dello svolgimento della formazione esterna.

Come e' noto, l'obbligo della formazione extra aziendale (della durata di almeno 120 ore) e' stato introdotto dalla legge n.196/97 ("pacchetto Treu") pena la perdita della tradizionale fiscalizzazione pressoche' totale; tale obbligo avrebbe dovuto riguardare i giovani assunti a partire dal 19 luglio '98 e avrebbe dovuto essere assolto entro un anno dall'assunzione. Il decreto legge n. 214/99 ha ora stabilito che l'obbligo in questione riguardera' unicamente i contratti di apprendistato stipulati a partire dal 19 luglio '99 e sara' comunque applicabile a condizione che le iniziative formative siano "proposte formalmente" alle aziende dalle regioni; in assenza di qualsiasi proposta l'impresa sara' pertanto sollevata da ogni obbligo senza perdere il diritto alle agevolazioni contributive.

Proseguendo nelle messa a regime della citata legge n.196/97, il D.M. 20.5.99 ha precisato nel dettaglio i contenuti della formazione extra aziendale degli apprendisti, sulla scorta delle linee generali previste dal precedente D.M. 8.4.98. Il nuovo provvedimento ha in particolare stabilito che, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi, le modalita' di svolgimento dell'attivita' formativa potranno essere disciplinati da accordi sindacali regionali.

- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.144/1998

Allegato uno

G.U. N. 153 02 07 1999 (fonte Guritel).

DECRETO-LEGGE 1 luglio 1999, n. 214.

Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

Art. 1.

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, e' apportata la seguente modifica:

all'articolo 8, comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7".

Art. 2.

Disposizioni in materia di apprendistato

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e le parole da: "trovano applicazione" fino a: "collettivi nazionali di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente.".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 luglio 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Allegato due

G.U. N. 138 DEL 15 06 1999 (fonte Guritel).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 maggio 1999.

Individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli apprendisti.

Art. 1.

1. Le attivita' formative per apprendisti di cui all'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.

Competenze relazionali:

valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;

comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o
esterna);

analizzare e risolvere situazioni problematiche;

definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzati-

organizzazione ed economia:

conoscere i principi e le modalita' di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori);

conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa:

le condizioni e i fattori di redditivita' dell'impresa (produttivita', efficacia e efficienza);

il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);

saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualita' e alla soddisfazione del cliente;

sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialita' anche in forma associata;

disciplina del rapporto di lavoro:

conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;

conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;

conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;

sicurezza sul lavoro (misure collettive):

conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;

conoscere i principali fattori di rischio;

conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.

2. Nelle attivita' formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del Patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.

Art. 2.

1. I contenuti di cui all'art. 2, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalita';

conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;

conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);

conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;

conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terra' conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalita' dell'apprendista.

Art. 3.

- 1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell'accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni formativi.
- 2. Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguisticomatematiche sara' effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

Art. 4.

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che operera' con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell'ISFOL. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 5.

1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, le regioni organizzano le attivita' formative per apprendisti facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente piu' rappresentative.

Il Ministro: Bassolino

Roma, 20 maggio 1999